

REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE
DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 519, L. 296/06

SOMMARIO

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	2
Art. 2 -	Avviso di stabilizzazione e procedure di pubblicazione dell'avviso	2
Art. 3 -	Presentazione delle domande	2
Art. 4 -	Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione.....	3
Art. 5 -	Graduatorie.....	3
Art. 6 -	Programmazione stabilizzazione e correlazione con altre procedure concorsuali	4
Art. 7 -	Procedure di stabilizzazione	6
Art. 8 -	Altre attività e forme di lavoro.....	6

Regolamento di Ateneo in materia di stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del comma 519 della Legge 27/12/2006, n. 296, le procedure per la stabilizzazione presso l'Università degli Studi di Siena di lavoratori di cui all'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, con qualifica non dirigenziale, titolari di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 3, comma 1, e 4.

Art. 2 - Avviso di stabilizzazione e procedure di pubblicazione dell'avviso

1. La procedura di stabilizzazione avviene a domanda da presentare esclusivamente a seguito dell'apposito avviso emanato con specifico provvedimento del Direttore Amministrativo, che sarà affisso all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Siena e di cui verrà data pubblicità tramite pubblicazione di estratto sulla Gazzetta Ufficiale e sulle pagine web dell'Ateneo.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda esclusivamente coloro per i quali l'Università degli Studi di Siena sia l'amministrazione pubblica con la quale abbiano avuto l'ultimo rapporto di lavoro, o con cui abbiano ancora in essere un rapporto di lavoro rientrante nella definizione di cui all'articolo 1, e che siano in possesso anche di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - che si trovassero alla data dell'1.1.2007 in servizio a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Siena da almeno tre anni, anche non continuativi;
 - che conseguano tale requisito in virtù di contratti con essa stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
 - che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, presso una pubblica amministrazione, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs 165/2001, nel quinquennio anteriore all'1.1.2007.
2. Le domande di stabilizzazione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Siena e devono essere presentate direttamente all'Ufficio Concorsi o spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o inviate per via telematica (fax o posta elettronica) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto dell'avviso di cui all'articolo 2 sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Concorsi dell'Università, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, e per quelle inviate per via telematica, la data del terminale di questa Università che le riceve. Nel caso di invio tramite posta o via telematica l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
4. La domanda di stabilizzazione deve essere redatta secondo lo schema allegato all'avviso di stabilizzazione, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, gli aventi diritto sono tenuti a fornire.
5. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Al momento della presentazione della domanda di stabilizzazione, il richiedente deve dichiarare di non avere presentato analoga domanda presso altra pubblica amministrazione.
7. Nella domanda deve necessariamente essere indicata l'eventuale appartenenza da parte del candidato a categorie riservatarie previste dalle norme in materia di accesso ai pubblici impieghi.

8. L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei soggetti per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4 - Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione

1. Il processo di stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale con contratto di diritto privato a tempo determinato che abbia maturato o che maturi il requisito di tre anni di servizio complessivi, secondo le caratteristiche e nei termini temporali di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. Dal processo di cui al comma 1 sono comunque esclusi tutti i rapporti di lavoro diversi dal contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata, quali ad esempio:
 - i lavoratori in somministrazione di cui al D.Lgs. n. 276/2003, anche se utilizzati dall'Università degli Studi di Siena, in quanto il contratto di lavoro, in forza del quale gli stessi effettuano temporaneamente la prestazione lavorativa, viene stipulato con l'Agenzia di somministrazione della quale i medesimi sono dipendenti;
 - i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche se il contratto stesso sia stato stipulato con l'Università degli studi di Siena;
3. I periodi lavorativi di cui al comma 2 non sono utili neanche per maturare il requisito temporale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
4. Il requisito temporale di cui al comma 1 dell'articolo 3 matura in relazione ai periodi di servizio, con esclusione dei periodi non utili ai fini di carriera secondo le norme ed i CCNL vigenti, indipendentemente dalla categoria di inquadramento e dalla amministrazione presso la quale lo stesso sia stato prestato.
5. I periodi inferiori all'anno vengono conteggiati in giorni e sommati fino al raggiungimento dell'anno, che è calcolato in 365 gg.
6. Per coloro che avrebbero maturato i requisiti di cui al comma 1 in virtù di contratti stipulati con l'Università degli Studi di Siena antecedentemente al 29.09.2006 e che anteriormente alla data della decisione del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2007 in materia di stabilizzazione, che ha deliberato di continuare ad avvalersi, nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione del personale con rapporto a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 519 della legge 296/2006, e che abbiano optato, recedendo dal precedente contratto per un nuovo contratto della medesima natura sempre con l'Università degli Studi di Siena, senza che si sia realizzata soluzione di continuità, il secondo rapporto di lavoro è considerato utile per la maturazione del requisito temporale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Art. 5 - Graduatorie

1. Decorso il termine fissato per la presentazione delle domande di stabilizzazione, secondo i termini di cui all'articolo 3 comma 2, una apposita commissione nominata dal Direttore Amministrativo, composta da tre membri, di cui due appartenenti almeno alla categoria D ed uno almeno alla categoria EP, procede a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all'articolo 4, ed a stilare cinque distinte graduatorie, rispettivamente per le categorie B, C, D, EP e per Collaboratori ed Esperti Linguistici, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a. lavoratori appartenenti a categorie destinatarie di riserve di legge in tema di assunzioni nel pubblico impiego;
 - b. coloro che abbiano maturato l'intero requisito temporale presso l'Università degli Studi di Siena e che non fossero in servizio alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2007 relativa ai processi di stabilizzazione;
 - c. coloro che siano stati in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1.1.2007, nel seguente ordine:
 - i. coloro che abbiano maturato l'intero requisito temporale presso l'Università degli Studi di Siena;
 - ii. maggior numero di giorni complessivamente lavorati presso l'Università degli Studi di Siena nel quinquennio anteriore al 1.1.2007;
 - d. coloro che alla data del 29.09.2006 avevano stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Siena e che maturino i tre anni di

servizio dopo il 1.1.2007, in ordine di decorrenza della maturazione del triennio stesso, con priorità al maggior numero di giorni complessivamente lavorati presso l'Università degli Studi di Siena.

2. A parità di condizioni si utilizzeranno i criteri di preferenza o precedenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/94 e all'art. 18 del Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Siena.
3. Il candidato è inserito nella graduatoria relativa alla categoria dell'ultimo rapporto di lavoro intercorso con l'Università degli Studi di Siena.
4. Nel caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, rientranti nelle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D. Lgs 165/2001, instaurati a seguito di selezioni aventi per oggetto assunzioni di figure professionali non appartenenti alle categorie previste dal CCNL di Comparto, come richiamate nel comma 1, i candidati saranno inseriti nelle seguenti graduatorie:
 - i. categoria C, qualora quale requisito di accesso dall'esterno alla selezione fosse richiesto il titolo di studio di scuola media superiore;
 - ii. categoria D, qualora quale requisito di accesso dall'esterno alla selezione fosse richiesto un titolo di studio superiore a quello di cui al punto precedente.
5. Trattandosi di procedura speciale che mira ad assicurare anche nel tempo la trasformazione del rapporto di lavoro, le graduatorie di cui al comma 1 restano valide sino al loro esaurimento.
6. Qualora le persone collocate in graduatoria e non immediatamente stabilizzate abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo determinato, l'Università continuerà ad avvalersi della loro opera sino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione; a tal fine sarà loro proposta la sottoscrizione di apposito atto integrativo e modificativo del contratto individuale di lavoro in essere. In tale caso l'Amministrazione, tenuto conto del mutare della natura del rapporto, non più finalizzato allo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca, alla attivazione di infrastrutture tecniche complesse o alla realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti, verificherà la compatibilità della nuova posizione con le esigenze della sede di servizio e, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale e disponendo le eventuali modifiche all'organizzazione del lavoro, definirà la sede di servizio del lavoratore e la sua attività, nel rispetto della categoria di inquadramento e provvedendo a realizzare gli eventuali interventi formativi a tal fine necessari.
7. Nel caso in cui il personale mantenuto in servizio a seguito del comma precedente sia stato assunto a seguito di selezioni richieste con oneri a valere su fondi esterni, fatte salve le valutazioni di cui al punto precedente, si procederà automaticamente alla messa ad esaurimento del primo posto a tempo indeterminato che si renderà vacante presso la struttura interessata, per qualunque ragione esso si renda vacante ed a qualunque area funzionale e categoria esso appartenga.
8. Condizione per la stabilizzazione dei lavoratori che, ai sensi del comma 6, siano stati mantenuti in servizio sino al termine fissato per la presentazione delle domande di stabilizzazione, qualora la scadenza naturale del loro contratto fosse successiva alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2007 ed antecedente a tale data, o comunque che siano successivamente mantenuti in servizio nel caso di scadenza posteriore, è che gli stessi, al momento della utilizzazione a loro favore delle graduatorie per scorrimento, siano ancora in servizio presso l'Università degli Studi di Siena nella medesima posizione nella quale hanno maturato il requisito per la stabilizzazione stessa.
9. Il contratto di lavoro di coloro che sono stati mantenuti in servizio in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2007 in materia di stabilizzazione e che non presentino domanda di stabilizzazione entro il termine perentorio fissato nell'avviso di cui all'articolo 2, si intende automaticamente risolto a decorrere dalla data di scadenza del termine stesso.

Art. 6 - Programmazione stabilizzazione e correlazione con altre procedure concorsuali

1. La stabilizzazione del personale avverrà in ordine di graduatoria, nel rispetto della disponibilità di posti vacanti, della programmazione del fabbisogno del personale, del tetto di spesa complessivo e nei limiti della pianta organica deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.6.2006, sotto riportata, e del numero dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio alla data del 29.09.2006:

Cat. B	1%	13
Cat. C	54%	683
Cat. D	39%	493
Cat. EP	6%	76
		1265
CEL		57

2. Il completo esaurimento delle graduatorie derivanti dalle procedure di cui al presente regolamento viene previsto nell'arco del quadriennio 2007/2010.
3. Una volta determinate le graduatorie, sarà definita la programmazione delle stabilizzazioni così distribuite nell'arco dei quattro anni:
 - **2007**: un massimo di stabilizzazioni pari al numero di assunzioni di personale a tempo indeterminato previste dal piano triennale 2005/2007 e non ancora realizzate che, detratte le assunzioni già avviate ai sensi della legge 68/99, sono pari a **123** unità di personale;
 - **2008**: un terzo del numero complessivo dei lavoratori inseriti nelle cinque graduatorie e non ancora stabilizzati al 31.12.2007;
 - **2009**: un terzo del numero complessivo dei lavoratori inseriti nelle cinque graduatorie e non ancora stabilizzati al 31.12.2007;
 - **2010**: un terzo del numero complessivo dei lavoratori inseriti nelle cinque graduatorie e non ancora stabilizzati al 31.12.2007.
4. La distribuzione tra le categorie dei posti disponibili avviene in proporzione rispetto al numero dei lavoratori presenti nelle stesse, e comunque nel rispetto del numero massimo di posti complessivamente previsti per le singole categorie, che non possono essere superati, neanche provvisoriamente; in caso di soprannumero la stabilizzazione slitta all'anno solare successivo.
5. Per il 2007 la stabilizzazione è disposta con decorrenza 1 dicembre; per gli anni successivi con decorrenza 1 luglio, e comunque dopo aver effettuato le necessarie verifiche in ordine al rispetto del limite di cui all'articolo 51 della legge 449/97.
6. Relativamente al ricordato limite del 90% delle spese fisse rispetto al FFO, la programmazione derivante dai precedenti punti è ritenuta prioritaria per l'Università di Siena rispetto alla assunzione di ulteriori impegni di spesa, a qualsiasi qualifica o categoria di personale essi possano essere riferiti, compreso il personale docente.
7. Nel caso in cui limiti di bilancio o limiti di legge impediscano il realizzarsi delle stabilizzazioni come sopra programmato, le stabilizzazioni non effettuate slittano all'anno solare immediatamente successivo; nel caso in cui le medesime condizioni rendano possibile una anticipazione delle stabilizzazioni, esse saranno disposte nel numero massimo possibile, sino ad esaurimento delle graduatorie.
8. In attesa della definizione del Piano triennale 2008/2010 viene previsto sin da ora che, a fronte della programmazione delle stabilizzazioni sopra indicata, negli anni di riferimento saranno effettuate le seguenti assunzioni tramite concorsi pubblici:
 - **2008**: un numero di assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99, pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno, ed un numero di assunzioni a tempo determinato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99 pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno;
 - **2009**: un numero di assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99, pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno, ed un numero di assunzioni a tempo determinato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99 pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno;
 - **2010**: un numero di assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99, pari al 25% delle stabilizzazioni programmate

per il medesimo anno, ed un numero di assunzioni a tempo determinato, comprese quelle previste dalla convenzione per l'applicazione della legge 68/99 pari al 25% delle stabilizzazioni programmate per il medesimo anno.

9. Le stabilizzazioni del personale sono ritenute indipendenti rispetto alle ordinarie procedure di reclutamento dall'esterno, per cui rimane fermo il numero delle progressioni verticali destinate al personale in servizio, fissato dal Piano triennale 2005/2007 e non ancora realizzate, pari a **71**, a cui si andranno a sommare per il triennio successivo un numero equivalente alle assunzioni a tempo indeterminato che saranno disposte ai sensi del punto precedente.

Art. 7 - Procedure di stabilizzazione

1. All'atto della stabilizzazione il lavoratore sarà invitato, a mezzo telegramma, a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università vigente e sarà assunto in via provvisoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
2. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto il lavoratore dovrà produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.
3. L'Amministrazione, tenuto conto del mutare della natura del rapporto, non più finalizzato allo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca, alla attivazione di infrastrutture tecniche complesse o alla realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti, verificherà la compatibilità della nuova posizione con le esigenze della precedente sede di servizio e, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale e disponendo le eventuali modifiche all'organizzazione del lavoro, definirà la sede di servizio del lavoratore e la sua attività nel rispetto della categoria di inquadramento e provvedendo a realizzare gli eventuali interventi formativi a tal fine necessari.
- a. Nel caso in cui il personale stabilizzato sia stato originariamente assunto a tempo determinato a seguito di selezioni attivate con oneri a valere su fondi esterni, qualora venga mantenuto nella medesima sede di servizio, fatte salve le valutazioni di cui al punto precedente, si procederà automaticamente alla messa ad esaurimento del primo posto a tempo indeterminato che si renderà vacante presso la struttura interessata, per qualunque ragione esso si renda vacante ed a qualunque area funzionale e categoria esso appartenga.
4. Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego i candidati vincitori, e comunque coloro chiamati in servizio, saranno sottoposti a visita medica da parte del Medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale sarà rilasciato relativo certificato da cui risulti tale idoneità. Ai soggetti in situazione di handicap, ai sensi della legge 104/92, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.
5. Il vincitore che, senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore venga autorizzato ad assumere servizio, per giustificati motivi, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
6. Il trattamento economico, la eventuale risoluzione del contratto, l'orario di lavoro, le ferie e quanto altro riguarda il rapporto di lavoro sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Università, oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
7. Il personale stabilizzato non è soggetto al periodo di prova di cui all'articolo 17 del CCNL 9.8.2000, come modificato dall'articolo 5 del CCNL 27.1.2005, in quanto già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.

Art. 8 - Altre attività e forme di lavoro

1. Nell'ambito della programmazione triennale 2008/2010, e sulla base anche dell'evoluzione della normativa in materia di stabilizzazione e di lavoro precario, saranno adottati provvedimenti volti a valorizzare la professionalità dei collaboratori che hanno prestato la loro opera presso l'Università degli Studi di Siena e, tenuto conto delle scelte strategiche ed organizzative che l'Ateneo assumerà nei prossimi anni, sarà valutata la possibilità di acquisire o riacquisire la gestione diretta di servizi strumentali e di supporto alle proprie attività, attualmente svolti e/o garantiti da soggetti esterni.